

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6337 del 15/12/2021
Oggetto	D.LGS. 152.2006 - PARTE QUARTA ART. 208 - DITTA VAL PARMA ROTTAMI SRL - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'IMPIANTO DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI DI AUTODEMOLIZIONE (R4), MESSA IN RISERVA (R13) E TRATTAMENTO (R4 - R12) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SITO IN FIDENZA, VIA DELLA FONDERIA N. 5 LOC. FORNIO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6552 del 14/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quindici DICEMBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 209 del 24/06/2003 e s.m.i. (disciplina V.F.U.);
- il D.Lgs. 49/2014 e s.m.i. (disciplina RAEE);
- il D.Lgs. del 31/07/2020 n. 101 (che ha sostituito il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e smi) - disciplina tecniche/modalità di misura e monitoraggio della radioattività;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.;
- la Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A +B);
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la zonizzazione acustica del Comune di Fidenza approvata con Del. C.C. n.91 del 21/12/2017;
- l’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018;
- la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

VISTO:

- che con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016 è stata rilasciata da Arpae SAC di Parma l’Autorizzazione sino al 30/09/2026 alla gestione di un impianto di autodemolizione (R4), messa in riserva (R13) e trattamento (R4 - R12) di rifiuti speciali non pericolosi, in un’area ubicata in Comune di

Fidenza, loc. Fornio, area ROT, lotto n. 5R, identificata al catasto del Comune di Fidenza al foglio n. 40 mappali n. 212 e 223,

- che con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-3212 del 04/07/2019 e con successiva DET-AMB-2019-4007 del 02/09/2019 è stata rettificata l'Autorizzazione rilasciata con determinazione n. DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016, per quanto riguarda errori di trascrizione nelle descrizioni dei codici EER e nei codici EER stessi;

VISTO, altresì:

- che il progetto è stato assoggettato a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA ("screening") in quanto ricade tra quelli di cui al punto B.2.60): "*Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2)*" di un progetto appartenente all'allegato B.2.50) "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i.*" della L.R. n. 4/2018";
- Val Parma Rottami Srl ha presentato l'istanza per l'avvio della verifica di assoggettabilità alla VIA (screening) relativa al progetto di modifica dei quantitativi annuali trattabili presso l'impianto esistente di Fornio in comune di Fidenza (PR) alla Regione Emilia-Romagna (acquisita al PG. 2019/724682 del 26/09/2019) e ad Arpae SAC di Parma (acquisita al prot. 148850 del 27/09/2019);
- che a seguito di istruttoria condotta da Arpae SAC Parma, la Giunta della Regione Emilia-Romagna con Determinazione N. 23766 del 30/12/2019 ha determinato di escludere, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell'art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto di modifica dei quantitativi annuali trattabili presso l'impianto esistente di Fornio in Comune di Fidenza (PR), proposto da Val Parma Rottami Srl dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che venga rispettata la prescrizione di seguito indicata:

1) ai fini della corretta presentazione della domanda di modifica all'autorizzazione - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. -, la stessa deve essere coerente con quanto esaminato nella presente procedura e con quanto riportato di seguito:

- relativamente alla possibilità di poter ritirare i rifiuti relativi ai codici CER 200140 – 200101 – 200102 – 200136 – 200138 – 200139 – 200307 (già inseriti in autorizzazione) anche dai privati (come richiesto dal proponente nel corso della seduta di CdS del 24/10/2019 il cui verbale è depositato agli atti presso Arpae SAC Parma), allo scopo di uniformare l'autorizzazione alle altre del territorio di competenza che già prevedono questa possibilità, si anticipa che nel successivo procedimento di modifica di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, saranno previste almeno le seguenti prescrizioni:

. che la Ditta utilizzi due registri di carico/scarico separati: uno per la registrazione dei rifiuti conferiti da enti/imprese con relativo formulario, l'altro per la registrazione di rifiuti conferiti da singoli cittadini privati, con relativa ricevuta annotante la quantità, il peso del rifiuto conferito e la copia di un documento identificativo del cittadino (carta d'identità) e del cod. fiscale; in caso di registrazione tramite software dedicato che consenta di registrare le informazioni suddette in campi appositi, la registrazione potrà essere effettuata su unico registro su supporto informatico, mantenendo distinti i conferimenti provenienti da privati cittadini rispetto a quelli da imprese;

. che potranno essere ritirati rifiuti direttamente da privati cittadini, in modo saltuario ed occasionale (non più di 4 volte all'anno), per quantitativi non eccedenti i 30 kg o litri al giorno (per singolo conferimento) e comunque non eccedenti i 100 kg o litri l'anno, come previsto dal riformulato assetto normativo (art. 193, comma 5 del D.Lgs. 152/06);

- relativamente allo Zinco, in quanto cod. EER già autorizzato, si rammenta che la L 128/2019, che ha riformulato l'art. 184-ter, comma 8, fa salve le autorizzazioni "end of waste" in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge (al 03/11/2019) e che il cod. EER 17.04.04 "Zinco" è contemplato dal DM 05/02/98 alla tipologia 3.2, solo se proveniente da attività di demolizione;

- si rammenta che in sede di modifica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 smi, alla luce della legge 128/2019 - in particolare dove richiama la sostituzione e riscrittura dell'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 smi - la ditta dovrà fornire adeguato approfondimento tenendo in considerazione i criteri di cui alle lettere *a, b, c, d, e* del medesimo comma 3;

CONSIDERATO che:

- Val Parma Rottami S.r.l. (cod. fisc. /P.IVA: 00428780340) ha presentato domanda di modifica sostanziale all'Autorizzazione unica (DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016 e ss.mm.) di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in data 19/06/2020, acquisita al prot. Arpae SAC PG/2020/88411 del 19/06/2020;
- la modifica consiste in:
 - la riduzione della potenzialità di recupero e messa in sicurezza di Veicoli Fuori Uso (cod. EER 160104*), ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., da 2.000 veicoli (pari a 2.500 t/anno) a 1.000 veicoli (pari a 1.250 t/anno), di cui al punto 1 della DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016 e ss.mm.;
 - aumento dei quantitativi annui di recupero (R13-R4) di rifiuti di cui al punto 2 della DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016 e ss.mm., da 8.000 a 12.000 t/anno;
 - aumento dei quantitativi annui di recupero (R13) di rifiuti di cui al punto 3 della DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016 e ss.mm., da 1.000 a 3.000 t/anno;
 - verrà aumentato il turn-over del materiale recuperato; non sono previste variazioni nel layout dell'impianto (resta invariata la planimetria del 2016), né nelle capacità istantanee;
 - possibilità di ritirare rifiuti metallici anche da privati e definizione in autorizzazione delle modalità per gestire tali attività;
- la domanda contiene i seguenti allegati:
 - domanda in bollo, relazione tecnica e procura consulente tecnico;
 - dichiarazione di invarianza delle matrici scarichi idrici e impatto acustico (autorizzate con DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016 e ss. mm.) in relazione all'aumento quantitativo annuale di rifiuti in ingresso;
 - attestato certificazione ai sensi del Reg. Ue 715/2013 e rinnovo attestato di certificazione ai sensi del Reg. Ue 333/2011);
 - valutazione di impatto acustico dl 18/03/2009;
 - pratica di aggiornamento Certificato Prevenzione Incendi (SCIA del 17/11/2017) al Comando Prov.le dei VV.F., con documento di valutazione rischio incendio;
 - il contratto di scrittura privata fra "Fidenza 2000 Srl" e "Val Parma Rottami Srl", registrato in data 14/02/2020, relativo all'aumento di canone locativo;
 - attestazione pagamento spese istruttorie pari a 1.380,00 €;

CONSIDERATO che:

- Arpae SAC Parma con nota prot. PG/2020/175797 del 03/12/2020 ha trasmesso agli Enti competenti la documentazione di modifica e indetto la Conferenza di Servizi, ai sensi della L.241/90 e s.m.i., i cui lavori si sono tenuti nelle seguenti sedute:
 - o I seduta: 22/12/2020, aggiornatasi al 25/01/2021, durante i lavori il Comune di Fidenza ha chiesto alla ditta di presentare domanda per regolarizzazione dei titoli edilizi in sanatoria; si è espresso il Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco dichiarando che la Ditta è in possesso di C.P.I. e chiedendo chiarimenti su possibili nuove attività soggette a prevenzione incendi. A seguito di provvedimento di diffida è stata acquisita nota prot. PG/2021/16971 del 03/02/2021 con la quale la Ditta ha tra l'altro dichiarato che non è soggetta a nuove attività, quindi non è stato necessario aggiornare la valutazione progetto CPI;
 - o II seduta 05/10/2021: durante i lavori il Comune di Fidenza conferma che la ditta Val Parma Rottami ha correttamente presentato SCIA in sanatoria con opere, ottemperando a tutti gli aspetti di non conformità edilizia riscontrati nel corso del sopralluogo di gennaio e successivamente notificati alla Ditta. La procedura ha dato esito positivo e la Ditta ha comunicato l'avvio degli interventi. Fa presente

che nelle modifiche introdotte a progetto nella SCIA in sanatoria con opere è prevista la pavimentazione del lotto "4R" e la realizzazione della rete di raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento piazzali originate dalla pavimentazione del lotto "4R", con confluenza delle stesse nel sistema di depurazione e scarico esistenti in lotto "5R", autorizzato alla Val Parma Rottami Srl;

- AUSL esprime parere favorevole per quanto di propria competenza, fatto salvo il ripristino della recinzione da completare sul lato mancante, come già rilevato da Arpae APAO nella recente ispezione e oggetto di diffida di Arpae SAC;
- Arpae SAC Parma: rispetto alla confluenza delle acque meteoriche e di dilavamento piazzali originate dalla pavimentazione del lotto "4R" nel sistema di depurazione e scarico esistenti in lotto "5R" autorizzato alla Val Parma Rottami Srl, chiede di individuare le rispettive proprietà e di presentare una relazione di approfondimento inerente al contributo quali-quantitativo di acque meteoriche derivante dal lotto "4R" e una valutazione di adeguatezza in termini di portata massima ed efficienza dell'impianto di depurazione in essere.
- i Verbali della Conferenza di servizi sono allegati quale parte integrante al presente atto (Allegato 1);
- in seguito ai lavori della I seduta di Conferenza di servizi Arpae SAC Parma ha chiesto integrazioni, sospendendo i tempi istruttori, con nota prot. PG/2021/01728 del 07/01/2021;
- Val Parma Rottami S.r.l. ha presentato la seguente documentazione integrativa:
 - in data 21/01/2021, Integrazioni acquisite al prot. Arpae PG/2021/9057 del 21/01/2021, contenenti il chiarimento sul titolo edilizio richiesto dalla proprietà "Fidenza 2000 snc in data 26/07/2011 relativo alle opere di inghiaimento del lotto n.4; dichiarazione di stralcio operazione "R4" e mantenimento della sola messa in riserva "R13" per i rifiuti in ingresso di Zinco (cod. EER 17.04.04), Piombo (cod. EER 17.04.03) e Stagno (cod. EER 17.04.06)";
 - in data 20/09/2021, risposta a richiesta avanzata da Arpae SAC Parma alla Ditta con nota PG/2021/144551 del 20/09/2021, è pervenuta relazione di aggiornamento sull'istruttoria di modifica sospesa in data 07/01/2021, acquisita al prot. Arpae SAC PG/2021/147428 del 24/09/2021; tale relazione contiene anche riscontro in ottemperanza alla diffida emessa con nota PG/2020/181571 del 15/12/2020, già trasmessa ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Serv. terr.le di Fidenza in data 31/03/2021, ma pervenuta ad Arpae SAC solo in data in data 24/09/2021; tali integrazioni attestano la risoluzione delle problematiche di carattere edilizio riscontrate dal Comune di Fidenza e le difformità riscontrate da Arpae - A.P.A.O. S.T. e nella conseguente diffida emessa da Arpae SAC; pertanto Arpae SAC ha potuto convocare la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi in data 05/10/2021;
 - in data 05/11/2021, integrazioni volontarie contenenti:
 - tutte le procedure adottate dalla Ditta relative al sistema di qualità di gestione in materia di "End of Waste", alla sorveglianza radiometrica, come previsto dalle linee guida SNPA 23/2020 e riferite ai regolamenti comunitari UE 333/2011 e 715/2013;
 - relazione tecnica relativa all'impianto di trattamento delle acque prima pioggia del piazzale completa di calcolo della superficie interessata dei lotti 4R e 5R e calcolo delle portate da trattare (acquisita al prot. Arpae PG/2021/170384 del 05/11/2021);
 - in data 09/12/2021, integrazioni volontarie acquisite al prot. Arpae PG/2021/189771 del 10/12/2021, contenenti:
 1. Riepilogo aggiornato riportante il dato di capacità istantanea di deposito temporaneo identificato nel documento Allegato 3_Stoccaggio Rev.01.pdf;
 2. Riepilogo aggiornato con i quantitativi dei codici EER autorizzati a R4/R13, dai codici autorizzati a R13, con il dettaglio della potenzialità massima istantanea in R13 – R4 comprensiva del materiale recuperato, tenendo conto che per i codici EER 170403 (piombo) – 170404 (zinco) – 170406 (stagno), la scrivente ha optato per la sola operazione R13 in quanto non interessata ad integrare un sistema di qualità ai fini dell'EoW (documento Allegato 3 Rev.01.pdf);

3. Planimetria aggiornata della superficie dell'impianto con il calcolo dell'area complessiva, della superficie al netto delle aree verdi, della superficie coperta e di quella scoperta. (allegata relazione tecnica dell'Ing. Uni con prospetto di calcolo);
4. (...) il responsabile tecnico della AUA rimane il Sig. Cattani Paolo;
5. la scrivente non è ancora certificata ISO 14001 o registrata EMAS;

VISTI:

i seguenti pareri acquisiti:

- nota prot. n.817 del 21/01/2021 del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco (acquisita al prot. PG/2021/9397 del 21/01/2021) con cui i VV.F. comunicano che l'attività è in possesso di Certificato Prevenzione Incendi con validità fino al 17/11/2022;
- relazione tecnica emessa da Arpae - Area prevenzione Ambientale Ovest., Serv. terr.le di Fidenza con nota PG/2021/167277 del 29/10/2021, con la quale esprime parere favorevole alla modifica sostanziale per l'attività di autodemolizione (R13 – R 4) e di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (R 13 – R 12 – R 4) da esercitarsi in via Fonderia n.5, loc. Fornio – Comune di Fidenza, e si formulano considerazioni in ordine alle singole matrici ambientali, da considerarsi quali prescrizioni alle quali il gestore deve attenersi;
- relazione tecnica emessa da Arpae - Area prevenzione Ambientale Ovest., Serv. terr.le di Fidenza con nota PG/2021/190318 del 13/12/2021, che sostituisce la precedente emessa con nota PG/2021/167277 del 29/10/2021, aggiornandola a fronte della documentazione pervenuta dalla Ditta in data 10/12/2021; tale relazione costituisce parte integrante al presente atto (allegato 2);

CONSIDERATO per la matrice scarichi idrici:

- che la Ditta Val Parma Rottami S.r.l. è stata autorizzata, con atto DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016 e ss. mm. per lo scarico idrico di acque meteoriche di prima e di seconda pioggia di dilavamento dei piazzali previo trattamento in sedimentatore e disoleatore con filtro a coalescenza, recapitanti in fosso poderale bacino Torrente Stirone, denominato: "S1";
- che nella domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione in oggetto, pervenuta in data 19/06/2020, la Ditta ha dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000: *"l'invarianza delle matrici scarichi idrici e impatto acustico in relazione all'aumento quantitativo annuale di rifiuti in ingresso"*;
- preso atto a seguito di specifico chiarimento, avanzato in sede di conferenza dei servizi, dell'intenzione di far confluire le acque meteoriche derivanti dal dilavamento dei piazzali del lotto 4R nello scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali del lotto 5R (comprese nell'autorizzazione DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016, di cui si chiede la modifica) e vista la conseguente dichiarazione di presa in carico di responsabilità dello stesso da parte del gestore Sig. Paolo Cattani, in qualità di titolare dello scarico afferente al lotto 5R oggetto della presente autorizzazione, nonché la relazione tecnica presentata dalla ditta e acquisita al prot. PG/2021/170384 del 05/11/2021, relativa all'impianto di trattamento delle acque prima pioggia del piazzale, denominato "FCE RAIN 10.000" attualmente autorizzato, completa di calcolo della superficie interessata dei lotti 4R e 5R, calcolo delle portate da trattare, individuazione delle rispettive proprietà e pertinenze, in cui si conclude di aver *"...verificato l'adeguatezza dello FCE RAIN 10.000 allo smaltimento della portata massima già dimensionata ai fini progettuali in fase di progettazione iniziale sovradimensionandola alle future esigenze dell'azienda con riferimento all'impianto di depurazione in essere"*;

CONSIDERATO, mer la matrice emissioni in atmosfera:

- la dichiarazione di invarianza dello stato legittimato inoltrata dal rappresentante legale a corredo dell'istanza di modifica sostanziale e quanto dichiarato in relazione tecnica di modifica sostanziale in merito all'utilizzo di una pressa cesoia alimentata con gasolio con un motore di potenzialità pari a 125 cv, ricompreso pertanto nell'elenco di cui all'Allegato 1 A art. 272 D.Lgs. 152/06 s.m.i. Parte V c. 1 lettera cc";
- l'emissione del motore della cesoia è di per sé scarsamente rilevante ai fini dell'inquinamento atmosferico, ma è tenuto al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 22/11/2010 n. 1769, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;

CONSIDERATO, altresì, per la matrice recupero rifiuti:

- che il dato di capacità istantanea di rifiuti soggetti a messa in riserva "R13" contenuto della relazione tecnica Arpae APAO (PG/2021/190318 del 13/12/2021) pari a 72,5 t è da intendersi sostituito dal dato pari a 62,5 t fornito dalla Ditta, in quanto da quest'ultima rimodulato nelle integrazioni del 10/12/2021 (prot. PG/2021/189771);
- la Ditta Val Parma Rottami S.r.l. con nota del 11/11/2021 firmata dal legale rappresentante, acquisita al prot. n. PG/2021/173887 del 11/11/2021 ha dichiarato "... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo ... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico di Modifica dell'Autorizzazione di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 e smi..."; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01200339230924 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di modifica dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi;
- le spese istruttorie, quantificate in € 1.380,00 (milletrecentoottoanta/00 euro), per l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo il tariffario regionale ARPAE, sono state riscosse, in data 18/06/2020, tramite bonifico bancario sul conto intestato ad ARPAE;
- la Ditta Val Parma Rottami S.r.l., ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, risulta iscritta alla data del 26/11/2021 (con scadenza 10/02/2022) nell'"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo (c.d. White List);
- che non si ravvisano motivi ostativi al rilascio della modifica dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 conformemente alle disposizioni dello stesso D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alle condizioni di seguito prescritte;

DETERMINA

DI MODIFICARE, fatti salvo i diritti di terzi e per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., fino alla data del 30/09/2026, alla ditta:

Ragione sociale: Val Parma Rottami Srl - C.F. 00428780340

Sede legale: Fidenza, Via della Fonderia n. 5 - località Fornio

Sede operativa: Fidenza, Via della Fonderia n. 5 - località Fornio (area ROT lotto n. 5R)

Legale Rappresentante: Cattani Paolo
 Responsabile Tecnico: Cattani Paolo
 Foglio: 40 - particelle mappali: 212, 223 (lotto "5R")
 Superficie complessiva impianti (al netto delle aree verdi): **8.939,32** mq

l'Autorizzazione rilasciata da Arpae SAC di Parma con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016, come rettificata con DET-AMB-2019-3212 del 04/07/2019 e DET-AMB-2019-4007 del 02/09/2019, per la gestione di un impianto di autodemolizione (R4), messa in riserva (R13) e trattamento (R4 - R12) di rifiuti speciali non pericolosi, in un'area ubicata in Comune di Fidenza, sopra indicata, per quanto riguarda (tenuto conto delle integrazioni):

- la riduzione di potenzialità di recupero di cui al punto 1 della DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016 e ss.mm. e messa in sicurezza di Veicoli Fuori Uso (cod. EER 160104*), ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., da 2.000 veicoli (pari a 2.500 t/anno) a 1.000 veicoli (pari a 1.250 t/anno);
- l'aumento dei quantitativi annui di recupero (R13-R4) di rifiuti di cui al punto 2 della DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016 e ss.mm., da 8.000 a **11.980** t/anno;
- l'aumento dei quantitativi annui di recupero (R13) di rifiuti di cui al punto 3 della DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016 e ss.mm., da 1.000 a **3.020** t/anno;
- l'aumento del turn-over del materiale recuperato; ferme restando le capacità istantanee e il layout dell'impianto;
- possibilità di ritirare rifiuti metallici anche da privati e definizione in autorizzazione delle modalità per gestire tali attività;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. possono essere conferiti e trattati esclusivamente veicoli fuori uso (VFU, cod. EER 160104*) appresso elencati, per lo svolgimento dell'attività di autodemolizione, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2003 e s.m.i., secondo le modalità e le quantità indicate nelle seguenti tabelle:

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero (All. C Parte IV D.Lgs. 152/06 smi)	capacità massima istantanea, prima del trattamento (t)	capacità massima annua di recupero (t/anno)
160104*	veicoli fuori uso (VFU)	R13 - R4*	37,5 (30 veicoli)	1.250 (1.000 veicoli)

**l'operazione "R4" è da intendersi relativa alla produzione di pezzi di ricambio ottenuti a valle delle operazioni di "messa in sicurezza" e "trattamento" consentite e previste ai sensi dell'art. 6 comma 2, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 7 e 9 dell'art. 15 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i.;*

nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1.1. autoveicoli annualmente trattabili: n° 1.000 (pari a 1.250 t);
- 1.2. VFU giornalmente sottoposti ad operazioni di messa in sicurezza: n° 4, (di portata utile variabile da 16 a 20 t);
- 1.3. capacità massima di deposito contemporaneo di automezzi non bonificati: n° 30 pari a 37,5 t;
- 1.4. capacità massima di deposito contemporaneo di automezzi non compattati: n° 85 pari a 110 t;
- 1.5. periodo massimo di deposito automezzi non compattati: 180 giorni consecutivi dal ricevimento;
- 1.6. ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., Art. 6 e Allegato I, punto 2, lett. f-bis, i rifiuti in ingresso all'impianto (centro di raccolta e impianto di trattamento) dovranno essere pesati mediante adeguato sistema di pesatura (in mancanza di più precise indicazioni da parte del Ministero competente, si ritiene

che possa intendersi un sistema di pesatura omologato, avente "funzione di misura legale", ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett a) del decreto ministeriale n. 93 del 21 luglio 2017);

- 1.7. il ritiro e lo stoccaggio dei VFU da assoggettare al trattamento potrà avvenire solo nel pieno rispetto delle indicazioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 119/2020;
 - 1.8. lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività, le operazioni di messa in sicurezza dei VFU, di demolizione e le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio dovranno avvenire nel rispetto degli artt. 5, 6, 7, 8, nonché delle indicazioni operative per le fasi di raccolta, trattamento e recupero stabilite dall'Allegato I, punti n. 4, 5, 6 e 7, Allegato II e Allegato III del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i.;
 - 1.9. gli autoveicoli conferiti all'impianto potranno sostare prima delle operazioni di "messa in sicurezza", in fila semplice, senza alcuna sovrapposizione (accatastamento), nell'apposita area di parcheggio che dovrà essere delimitata con opportuna segnaletica. È vietato il deposito di veicoli non ancora assoggettati alla fase di "messa in sicurezza" in aree diverse;
 - 1.10. le operazioni di "messa in sicurezza" del veicolo fuori uso, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., dovranno essere effettuate al più presto, dopo la cancellazione dal PRA e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla data di conferimento nel centro di raccolta, anche nel caso in cui non fosse ancora stato cancellato dal PRA (quest'ultima da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 5 comma 8 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e smi); i veicoli fuori uso in attesa di essere sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza potranno sostare in regime di messa in riserva (R13);
 - 1.11. per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli (fatta eccezione per gli autoveicoli e gli autoarticolati pesanti, per i quali non è consentito alcun accatastamento), previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori; l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai 3 metri di altezza e comunque non superiore di ½ scocca del limite massimo di altezza della barriera perimetrale;
 - 1.12. la cessione delle parti di ricambio di cui all'art. 6 comma 2 lett. e-bis) del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i., non attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso, deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 7 e 9 dell'art.15 del medesimo D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
 - 1.13. la cessione delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso deve essere effettuata nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 7, 8 e 9 dell'art.15 e dell'allegato III del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i.;
 - 1.14. nelle aree di deposito dei veicoli bonificati possono essere depositate esclusivamente carcasse di veicoli per i quali si deve dimostrare in ogni momento l'avvenuta bonifica e messa in sicurezza;
2. possono essere ritirati per la messa in riserva (**R13**) e il successivo recupero (**R4**) mediante le operazioni di cernita, selezione, cesoiatura o pressatura meccanica, i seguenti rifiuti:

cod. EER	descrizione EER	operazione di recupero "R"	capacità istantanea (t)	potenzialità di recupero annua (t/anno)
02 01 10	Rifiuti metallici	R13 - R4	0,5	2
10 02 10	Scaglie di laminazione	R13 - R4	0,5	1
12 01 01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	R13 - R4	50	780
12 01 02	Polveri e particolato di metalli ferrosi	R13 - R4	4	20

12 01 03	Limatura, trucioli di metalli non ferrosi	R13 - R4	10	30
12 01 04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	R13 - R4	1	4
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti (tranciatura di tubi e ritagli in acciaio inox e metalli, tornitura di metalli ferrosi e non ferrosi)	R13 - R4	390	6.730
15 01 04	Imballaggi metallici	R13 - R4	15	50
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13 - R4	25	60
16 01 16	Serbatoi per gas liquefatto	R13 - R4	0,5	3
16 01 17	Metalli ferrosi	R13 - R4	50	350
16 01 18	Metalli non ferrosi	R13 - R4	0,5	10
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti	R13 - R4	10	50
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	R13 - R4	10	50
17 04 02	Alluminio	R13 - R4	24	200
17 04 05	Ferro e acciaio	R13 - R4	280	3.460
17 04 07	Metalli misti	R13 - R4	10	50
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13 - R4	1	10
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	R13 - R4	1	10
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13 - R4	1	10
19 12 03	Metalli non ferrosi	R13 - R4	3	60
20 01 40	Metalli	R13 - R4	4	40
TOT.			891 t	11.980 t/anno

- per un quantitativo complessivo annuo trattabile massimo pari a **11.980 t/anno**,
- con una capacità massima di deposito complessiva del rifiuto in messa in riserva e del materiale recuperato pari a **891 t**,
- nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. verifica all'ingresso dell'impianto mediante l'utilizzo di un rilevatore anche mobile, dell'assenza di radioattività, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- 2.2. I materiali che hanno assunto la qualifica di "fine vita rifiuto" derivati da rifiuti in ferro, acciaio ed alluminio dovranno rispettare le disposizioni del regolamento del Consiglio UE n. 333/2011/UE, in particolare per quanto concerne: i controlli analitici semestrali e la conservazione dei verbali di prelievo e dei rapporti di prova; le dichiarazioni di conformità; la gestione della qualità; esclusione dalla possibilità di trattamento di rifiuti contenenti assenza di oli minerali in quantità tali da dare origine a sgocciolamenti;
- 2.3. I materiali che hanno assunto la qualifica di "fine vita rifiuto" derivati da rifiuti in rame e leghe di rame dovranno rispettare le disposizioni del regolamento della Commissione UE n. 715/2013 del 25/07/2013, in particolare per quanto concerne: i controlli analitici semestrali e la conservazione dei verbali di prelievo e dei rapporti di prova; le dichiarazioni di conformità; la gestione della qualità; esclusione dalla possibilità di trattamento di rifiuti contenenti assenza di oli minerali in quantità tali da dare origine a sgocciolamenti;
- 2.4. per tutti i rifiuti "di metalli ferrosi e non ferrosi, genericamente definiti" non rientranti, rispettivamente, nell'ambito di applicazione specifico del Reg. Ue 333/2011 e del Reg. Ue 715/2013, per ottenere prodotti in uscita che abbiano cessato la qualifica di rifiuto ("end of waste") la ditta dovrà effettuare analisi e controlli su tali materiali in uscita che attestino la conformità alle caratteristiche di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. Allegato 1 suballegato 1, punto 3.1.3 c (per i rifiuti riconducibili alla tipologia 3.1) e punto 3.2.3 c (per i rifiuti riconducibili alla tipologia 3.2);
- 2.5. nell'arco del periodo di validità dell'atto, le analisi dovranno essere effettuate, almeno una, per ogni codice CER per i quali la ditta risulta autorizzata al trattamento R4;
- 2.6. tali campionamenti dovranno essere rappresentativi, corredati di verbale di prelievo campione ed eseguiti secondo le metodiche previste dalla legge. In particolare, il verbale di campionamento dovrà indicare, il luogo, la data, l'ora del prelievo, il numero identificativo del campione, il numero identificativo verbale di prelievo, il tecnico incaricato, il punto di prelievo e metodica, il quantitativo prelevato. Nel rapporto di prova allegato si dovrà indicare il riferimento al numero campione, il riferimento al numero verbale di prelievo, data di inizio e fine del test, firma e timbro del tecnico abilitato. Dell'effettuazione di tali analisi dovrà essere data comunicazione a codesta Amministrazione, avendo cura di trasmettere i verbali di prelievo e i risultati analitici almeno una volta all'anno in apposita relazione evidenziando i controlli e le operazioni di verifica effettuate;
- 2.7. i referti analitici, con allegati i corrispondenti verbali di prelievo, debbono essere conservati per l'intera durata dell'autorizzazione presso la sede dell'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo; essi saranno ordinati cronologicamente e sul frontespizio di ogni certificato dovrà essere trascritto ed evidenziato il riferimento alla corrispondente operazione di presa in carico sul registro di cui all'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006 (N° operazione e data);

3. possono essere ritirati per la messa in riserva (**R13**) i seguenti rifiuti:

cod. EER	descrizione EER	operazione di recupero "R"	capacità istantanea (t)	potenzialità di recupero annua (t/anno)
07 02 13	Rifiuti plastici	R13	1	10
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali	R13	1	40

	plastici			
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone	R13	7	500
15 01 02	Imballaggi di plastica	R13	6	170
15 01 03	Imballaggi in legno	R13	8	350
15 01 05	Imballaggi compositi	R13	2	20
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R13	2	20
15 01 07	imballaggi di vetro	R13	2	250
16 01 03	pneumatici fuori uso	R13	9	1.300
16 01 19	Plastica	R13	1	10
16 01 20	Vetro	R13	1	20
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13	0,5	10
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R13	0,5	10
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	R13	1	10
17 02 01	Legno	R13	2	10
17 04 03	Piombo	R13	7	9
17 04 04	Zinco	R13	1	1
17 04 06	Stagno	R13	1	10
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13	1	100
19 12 04	Plastica e gomma	R13	1	10
19 12 05	Vetro	R13	1	10
20 01 01	Carta e cartone	R13	1	30
20 01 02	Vetro	R13	1	10
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed	R13	0,5	10

	elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135			
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	R13	2	10
20 01 39	Plastica	R13	1	10
20 03 07	Rifiuti ingombranti	R13	1	80
TOT.			62,5 t	3.020 t/anno

- per un quantitativo complessivo annuo trattabile massimo pari a **3.020 t/anno**;
 - con una capacità massima istantanea di deposito di **62,5 t**;
 - nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 3.1. le fasi di messa in riserva non potranno protrarsi oltre 6 mesi;
 - 3.2. I rifiuti in ingresso all'impianto per i quali è autorizzata la sola operazione di messa in riserva "R13" dovranno provenire direttamente dal produttore iniziale e non da detentori terzi, già a loro volta autorizzati o iscritti per l'espletamento dell'operazione "R13", in ottemperanza ai disposti dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che vietano l'avvio alla fase di messa in riserva di un rifiuto già proveniente da precedente operazione "R13";
 - 3.3. le fasi di messa in riserva (R13) dei rifiuti ivi conferiti possono avvenire in cumuli posti all'interno di baie o in contenitori fuori terra; in entrambi i casi dovranno essere posti dei cartelli indicanti i codici EER presenti; non potrà essere superata in altezza le opere di recinzione per la mitigazione visiva;
 - 3.4. **come previsto dall'art. 193, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è ammesso il ritiro di rifiuti non pericolosi direttamente da privati cittadini, in modo saltuario ed occasionale (non più di 5 volte all'anno), per quantitativi non eccedenti i 30 kg o litri al giorno (per singolo conferimento); qualora la Ditta intenda accettare rifiuti conferiti da soggetti privati e non a carattere produttivo, il gestore dovrà tenere due registri di carico/scarico separati, entrambi vidimati dalla Camera di Commercio: uno per la registrazione dei rifiuti conferiti da enti/imprese con relativo Formulario di Identificazione Rifiuti, l'altro per la registrazione di eventuali rifiuti conferiti da singoli cittadini privati, con relativa ricevuta annotante la quantità, il peso del rifiuto conferito e la copia di un documento identificativo del cittadino (carta d'identità) e del codice fiscale;**
 - 3.5. deve essere effettuato il controllo radiometrico, all'ingresso dell'impianto, mediante l'utilizzo di un rilevatore anche mobile, ai sensi del D.Lgs. 101/2020 (che ha sostituito il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e smi), secondo le modalità previste dallo stesso decreto e dalla procedura di sorveglianza radiometrica di cui la ditta si è dotata, così come integrata in data 05/11/2021 (acquisita al prot. Arpae PG/2021/170384), e come da prescrizioni specifiche riportate nella relazione tecnica di Arpae - A.P.A.O. (Allegato 2);
 - 3.6. i rifiuti prodotti dall'attività aziendale dovranno essere posti in deposito temporaneo in baie o contenitori dedicati, separatamente dai rifiuti conferiti; altresì dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 smi; in proposito; si fa particolare menzione ai rifiuti di natura gassosa derivati dalle operazioni di messa in sicurezza dei circuiti di condizionamento dei veicoli fuori uso;

- 3.7. i materiali derivati dalle operazioni di recupero, cosiddetti “fine vita rifiuto” (“end of waste”), dovranno essere posti in deposito in modo tale che gli stessi non subiscano degradazioni o contaminazioni che ne pregiudichino la qualifica raggiunta; il quantitativo presente istantaneamente dovrà essere compatibile con le dimensioni del contenitore o della baia di deposito e lo sviluppo in altezza non potrà mai superare le opere di mitigazione visiva a verde insistenti lungo il perimetro;
- 3.8. per quanto riguarda i rifiuti riconducibili ai RAEE (codice CER 160214, 160216 e 200136), dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- 3.8.1. potranno essere ritirati rifiuti RAEE ad esclusione di quelli contenenti fluidi: ad esempio frigoriferi domestici e industriali, congelatori e surgelatori, condizionatori e climatizzatori, distributori e dispenser di cibo e bevande refrigerate, televisori e monitor di computer;
 - 3.8.2. i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovranno essere stoccati all'interno di cassoni coperti e a tenuta;
 - 3.8.3. i rifiuti derivanti dallo smontaggio dovranno essere conservati e depositate su superfici impermeabili;
 - 3.8.4. i rifiuti identificati con CER diversi devono essere conservati separatamente tra loro;
 - 3.8.5. la messa in riserva comporta anche l'eventuale cernita e la messa in sicurezza mediante le operazioni descritte al comma 4 dell'allegato VII del D.Lgs. 49/2014 e smi;
 - 3.8.6. verifica all'ingresso dell'impianto mediante l'utilizzo di un rilevatore anche mobile, dell'assenza di radioattività, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
 - 3.8.7. ove disponibili devono essere reperite e conservate le informazioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 49/2014 e smi, che i produttori di AEE sono tenuti a mettere a disposizione degli impianti di trattamento;
 - 3.8.8. le Modalità di raccolta e conferimento, la Gestione dei rifiuti in ingresso, i Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti, la Messa in sicurezza dei RAEE, i Presidi ambientali devono essere gestiti conformemente a quanto stabilito nell'allegato VII del D.Lgs. 49/2014 e smi; tra questo si richiama l'attenzione sull'obbligo del controllo radiometrico sui rifiuti all'ingresso dell'impianto, mediante l'utilizzo di un rilevatore anche mobile ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e smi, secondo le modalità dallo stesso previste;
 - 3.8.9. i requisiti tecnici dell'impianto di trattamento devono essere conformi a quanto disposto nell'allegato VIII del D.Lgs. 49/2014 e smi;
 - 3.8.10. i rifiuti derivati da apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE- non debbono contenere fluidi; sono pertanto esclusi a titolo di esempio frigoriferi di qualsiasi tipologia, congelatori e surgelatori, condizionatori, climatizzatori, distributori e dispenser di cibi e bevande refrigerate, televisori e monitor di computer. I prefati rifiuti dovranno essere messi in riserva separatamente per ogni singolo codice EER all'interno di contenitori a tenuta e coperti, se posti in esterno;
 - 3.8.11. i rifiuti RAEE provenienti da settori privati, commerciali, industriali e di servizio potranno essere conferiti allo stabilimento esclusivamente con formulario di identificazione rifiuto. L'impianto riveste nella filiera il ruolo di impianto di destino finale dove si effettuano le operazioni di recupero dei RAEE;
 - 3.8.12. i rifiuti RAEE eventualmente provenienti dalla filiera della grande distribuzione organizzata, cosiddetta GDO, nonché dalla filiera degli installatori/riparatori di apparecchi, potranno essere conferiti tramite trasportatori iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, categoria 3 bis presso il medesimo stabilimento della ditta con regolare documento di trasporto semplificato, ex allegato 2 ai sensi dei decreti attuativi ministeriali vigenti;
 - 3.8.13. indipendentemente dalla loro provenienza i RAEE ivi conferiti dovranno successivamente essere avviati a ditte autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla gestione dei rifiuti RAEE esclusivamente con formulario identificazione rifiuto;

3.8.14. pertanto, qualora l'impianto funga da raggruppamento RAEE per conto dei GDO, o di installatori o di riparatori ai fini della conservazione della tracciabilità del rifiuto in tutte le fasi di ingresso, gestione e uscita presso l'impianto è previsto che:

- i rifiuti arrivano accompagnati con documentazione di cui all'allegato n. 2 dai punti vendita o dagli esercizi commerciali e sono registrati nello schedario semplificato, ex allegato 1 che funge da registro di carico e scarico;
- esce dallo stabilimento con destinazione impianti autorizzati con il F.I.R. accompagnato anche dalle copie conformi delle pagine di schedario Allegato 1 ad esso corrispondenti;
- le pagine di schedario vengono "chiusure" apponendo il riferimento del FIR di uscita del rifiuto;
- tutta la documentazione di seguito elencata deve essere conservata per cinque anni, ai fini della tracciabilità del rifiuto:
 - gli allegati 2 dei RAEE in ingresso;
 - gli allegati 1 dello schedario semplificato, su ciascuno dei quali è riportato il riferimento del trasporto in uscita associato al F.I.R.;
 - i F.I.R. di uscita dei rifiuti;

4. possono essere ritirati per l'attività di selezione e cernita (R12), i seguenti rifiuti:

cod. EER	descrizione EER	operazione di recupero "R"	capacità istantanea (t)	potenzialità di recupero annua (t/anno)
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R12	10	300

4.1. i rifiuti sottoposti all'operazione di selezione e accorpamento di rifiuti per classi merceologiche omogenee, riconducibile all'operazione "R12" (successiva o contestuale alla messa in riserva R13) e non sottoposti alla successiva operazione di recupero (R4) presso l'impianto in parola, dovranno essere destinati a impianti terzi autorizzati al recupero definitivo degli stessi;

Tabella riassuntiva quantitativi di rifiuti gestiti in R13, R12, R4:

	Capacità istantanea (t)	Potenzialità annua (t/anno)
capacità complessiva di messa in riserva R13	1.001	16.550
<ul style="list-style-type: none"> • di cui VFU: • successivamente sottoposti a R2 • successivamente sottoposti a R4 • altri rifiuti (<u>sola messa in riserva</u>): 	37,5 10 891 62,5	1.250 300 11.980 3.020
	Potenzialità giornaliera (t/giorno)	Potenzialità annua (t/anno)
potenzialità massima di recupero R4 :	891	11.980
potenzialità massima di recupero R12 :	10	300

5. In aggiunta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni particolari:
- 5.1. di vincolare la gestione dell'impianto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e al progetto presentato e successivamente integrato, alle seguenti prescrizioni:
 - di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
 - delle vigenti norme di medicina del lavoro;
 - delle vigenti norme antincendio;
 - delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
 - della normativa in materia di tutela delle acque;
 - della normativa in materia di inquinamento acustico;
 - della normativa vigente in materia di carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
 - della normativa vigente in materia di rifiuti;
 - dei diritti di terzi;
 - 5.2. dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da...") per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità e la corretta corrispondenza dello specifico rifiuto con la definizione del codice EER assegnato; la documentazione relativa alle verifiche effettuate deve essere conservata in azienda e a disposizione delle Autorità di controllo. Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica deve essere eseguita ad ogni variazione significativa del ciclo di origine o comunque con cadenza almeno annuale;
 - 5.3. il deposito dei rifiuti, sia ritirati che prodotti, dovrà essere eseguito ordinatamente ed in modo omogeneo in funzione della tipologia e della pezzatura nelle apposite aree, individuate nella planimetria presentata unitamente agli atti della domanda di rinnovo, opportunamente identificate a mezzo di cartelli indicatori del materiale stoccato e dotate di tutte le strutture che consentano per tipologia di evitare ogni inconveniente ambientale e/o igienico sanitario dovuto anche a cause naturali ed imprevedibili;
 - 5.4. i rifiuti in ingresso dovranno essere stoccati per categorie omogenee in aree dedicate con adeguata cartellonistica e separati dalle aree dedicate ai rifiuti trattati;
 - 5.5. l'impianto deve essere interamente recintato, protetto da apposita barriera (di protezione ambientale) perimetrale "a verde", dotato di cancello carrabile e presentare una viabilità interna in grado di consentire una buona operatività dei mezzi. Deve essere garantita la manutenzione della barriera perimetrale al fine di preservarne nel tempo la funzionalità;
 - 5.6. eventuali rifiuti a piccola pezzatura e/o sotto forma di polveri, trucioli, limature e particolato devono essere stoccati all'interno di appositi contenitori idonei ad impedirne ogni tipo di dispersione; dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni di cui al punto 4 dell'Allegato I al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
 - 5.7. gli accumuli di materiale dovranno essere sempre eseguiti in condizioni di sicurezza, non dovranno superare l'altezza massima di 3 metri e comunque non dovranno superare di ½ scocca il limite massimo di altezza della barriera perimetrale;
 - 5.8. è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi materiale e/o rifiuto.
 - 5.9. il centro deve essere dotato di opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
 - 5.10. devono essere rispettate le indicazioni di divieto di miscelazione contenute nell'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - 5.11. la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
 - 5.12. i rifiuti prodotti da tutte le operazioni svolte presso l'impianto in parola devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro successiva gestione (recupero o smaltimento), nel pieno rispetto di tutte

- le indicazioni del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e smi;
- 5.13. presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, a disposizione degli Organi di Controllo nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e smi e dell'ulteriore vigente legislazione in materia di radiazione dei veicoli fuori uso;
 - 5.14. dovranno essere rispettati i limiti di emissione sonore;
 - 5.15. i rifiuti derivanti dal trattamento dovranno essere smaltiti presso centri autorizzati;
 - 5.16. la Ditta potrà trattare tramite l'impianto esclusivamente i rifiuti elencati in Autorizzazione;
 - 5.17. la Ditta dovrà verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti che intende trattare;
 - 5.18. dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare eventuali sversamenti;
 - 5.19. entro 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare deve fornire ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la garanzia finanziaria, o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, così come di seguito indicato:
 - indicazione degli estremi del presente Atto;
 - indicazione del beneficiario che è: Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna;
 - scadenza: il 30/09/2028;
 - importo: euro € 443.371,60 (euro quattrocentoquarantatremilatrecentosettantuno/60), fatte salve le riduzioni previste dalla L. n.1 del 24 gennaio 2011;
 - 5.20. l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna. Fino a tale data non potranno essere messe in atto le modifiche rispetto alla previgente autorizzazione;
 - 5.21. la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
 - 5.22. per le operazioni di trattamento rifiuti, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e devono essere programmate le misure di prevenzione conseguenti;
 - 5.23. gli accessi a terzi devono essere regolamentati con particolare riferimento ai rischi ambientali ed incidentali;
 - 5.24. deve essere tenuto ed aggiornato il piano di gestione emergenze interno;
 - 5.25. dovrà essere mantenuto aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
 - 5.26. la Ditta dovrà rispettare gli specifici dettami previsti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro dal D.Lgs. 81/2018 e s.m.i. e dal D.M. 10 marzo 1998 e s.m.i.;
 - 5.27. sui piezometri ubicati nell'insediamento dovranno essere eseguite dalla Ditta titolare del presente atto per il tramite di laboratorio accreditato, opportune indagini analitiche con cadenza trimestrale, previa comunicazione della data di campionamento di ogni singolo prelievo ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare eventuali controlli analitici in contraddittorio. Le analisi dovranno comprendere il controllo di: idrocarburi totali, COD, pH, conducibilità, Al, Cr VI, Fe, Ni, Pb, Cu e Zn. Gli eventuali risultati anomali riscontrati dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae; Arpae, nell'ambito degli eventuali controlli in contraddittorio, potrà stabilire a suo insindacabile giudizio i parametri da indagare e particolari tipologie di analisi e di controllo;
 - 5.28. la frequenza ed i risultati delle indagini piezometriche, a partire dalla lettura iniziale (lettura 0) a suo tempo prodotta, devono essere segnalati su un apposito registro che dovrà essere tenuto a

disposizione degli organi di controllo presso l'impianto; dovrà essere prodotta e mantenuta a disposizione degli Organi di controllo presso l'impianto, altresì, una relazione consuntiva che sintetizzi e commenti i risultati delle indagini piezometriche sulla qualità della falda, relativi all'anno precedente;

- 5.29. potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti già suddivisi per tipologia ed accompagnati da regolare "formulario di trasporto" (qualsiasi sia la loro provenienza). Vista la tipologia di rifiuti, qualora il carico in ingresso all'impianto indichi nel corrispondente formulario la voce "peso da verificarsi a destino", la ditta dovrà necessariamente pesare con l'ausilio di un idoneo strumento il rifiuto prima del suo deposito e ricezione nel centro di trattamento;
- 5.30. nel caso di mancata accettazione di un rifiuto dovrà esserne data comunicazione al produttore, all'Amministrazione provinciale ove ha sede lo stesso e ad Arpae SAC di Parma;
- 5.31. dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto e le eventuali modifiche societarie;
- 5.32. il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale, della normativa antincendio e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;
- 5.33. il contratto di affitto o altro idoneo titolo d'uso dei locali dovrà essere mantenuto in essere e rinnovato alla sua scadenza per l'intera durata dell'autorizzazione;
- 5.34. la ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;

Di lasciare invariata quanto già autorizzato con atto DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016 per quanto afferente al Capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

per la matrice emissioni in atmosfera:

l'emissione del motore della cesoia, pur essendo considerato scarsamente rilevante ai fini dell'inquinamento atmosferico, è tenuto al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 22/11/2010 n. 1769, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;

DI LASCIARE INVARIATA ogni altra parte dell'Autorizzazione Unica rilasciata da Arpae SAC Parma con Determina del Dirigente n. DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016 a nome della Ditta Val Parma Rottami S.r.l.;

DI INVIARE la presente Autorizzazione: alla ditta Val Parma Rottami S.r.l., ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest - sede di Parma, all'AUSL S.I.S.P. - Distretto di Fidenza, al Comune di Fidenza e al Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco;

DI STABILIRE:

- che Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- Sono fatti salvi i diritti di terzi;
- La Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- L'autorità emanante è Arpae SAC di Parma;
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 - 43121 Parma;
- Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- il presente atto si compone dei seguenti allegati:
 1. Verbali Conferenza di Servizi;
 2. Relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest, Serv.Terr.le di Fidenza.

Sinadoc: 19096/2020

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Conferenza di Servizi decisoria

ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona (art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.)

Oggetto: Ditta Val Parma Rottami S.r.l. - impianto ubicato in Via della Fonderia n.5, loc. Fornio, comune di Fidenza (PR) - Procedimento di Modifica sostanziale dell'Autorizzazione unica alla recupero di rifiuti, di cui all'art. 208 comma D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta

Verbale seduta II di martedì 22 dicembre 2020

Oggi martedì 22 Dicembre 2020, in videoconferenza si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi (in seguito CdS) convocata da Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, relativa alla procedura di cui all'oggetto, con nota prot. Arpae PG/2020/175797 del 03/12/2020, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., e svoltasi con la modalità della video-conferenza con piattaforma Google Meet Hangout a causa delle precauzioni di distanziamento sociale per il contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Alla seduta sono stati convocati:

Ente/Ditta
Arpae Parma: - Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Area Prevenzione Ambientale Ovest, Sede di Parma
Comune di Fidenza
AUSL Distretto di Fidenza S.I.S.P.
Comando Provinciale dei VV.F. di Parma
Val Parma Rottami S.r.l.

Alla seduta sono presenti:

Ente/Ditta	Nome e Cognome
Arpae Parma: - Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Area Prevenzione Ambientale Ovest, Sede di Parma	Giovanni Maria Simonetti, Giovanni Saglia 
Comune di Fidenza	Marianna Sandei
AUSL Distretto di Fidenza S.I.S.P.	Paolo Saccani
Val Parma Rottami S.r.l.	Paolo Cattani, accompagnato dai consulenti: Corradi e Sara Landi

Risulta assente, seppur regolarmente convocato, il Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco.
La seduta ha inizio alle ore 14.30.

Arpae SAC premette che la presente seduta di Conferenza di Servizi è relativa all'istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica gestione rifiuti di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 s.m.i. e fa seguito alla conclusa procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ("Screening") conclusasi con esito positivo con Det. di Giunta Regionale.

Non sono previste variazioni strutturali né di lay-out, ma solo aumento del *turn-over* del materiale recuperato. Chiede alla Ditta di riassumere le modifiche richieste.

Ditta - Le modifiche consistono nella riorganizzazione della logistica all'interno dell'area già autorizzata, introducendo le seguenti modifiche ai quantitativi annui trattabili:

- aumento quantitativo annuo dei rifiuti trattabili in "R13" e "R4" di cui al punto 2) della deT-AMB-2016-3761 del 06/10/2016 da 8.000 t/anno a 12.000 t/anno;
- aumento quantitativo annuo dei rifiuti trattabili in "R13" di cui al punto 3) della deT-AMB-2016-3761 del 06/10/2016 da 1.000 t/anno a 3.000 t/anno;
- riduzione del quantitativo di veicoli demoliti e recuperati in R4 da n. 2.000 veicoli a n. 1.000 veicoli (corrispondenti a un calo da 2.500 t/anno a 1.250 t/anno);
- verrà aumentato il "turn over" del materiale recuperato;
- si chiede la possibilità di poter ritirare rifiuti metallici anche da privati e che ne siano definite le modalità relative nell'autorizzazione.

Arpae APAO - Non si rilevano motivi ostativi all'approvazione delle modifiche proposte.

Durante l'ispezione condotta lo scorso 27 novembre presso l'impianto in parola si sono riscontrate le seguenti inottemperanze alle prescrizioni dell'autorizzazione: l'impianto non era interamente recintato e protetto da barriera verde e si sono rinvenuti diversi accumuli di rifiuti e di materiali "fine vita rifiuto" derivati alle operazioni di recupero posti all'interno di cassoni o strutture di contenimento, ma non in condizioni di sicurezza in quanto effettuati in un'area esterna rispetto al perimetro aziendale autorizzato, ubicata in diretta adiacenza dell'impianto e non servita da pavimentazione impermeabile con raccolta delle acque di dilavamento.


C'è un procedimento penale in corso; si ribadiscono i contenuti e le prescrizioni che se ottemperate possono far optare per concludere il procedimento con la modalità del "ravvedimento operoso" previsto dalla L. 68/2015, indicate rispettivamente nel Verbale di Prescrizioni e nella diffida di Arpae SAC.

Comune di Fidenza - Si è preso atto, dalla recente diffida emessa da Arpae nei confronti dell'azienda, che quest'ultima ha utilizzato un'area in ghiaiato che risulta non autorizzata alla gestione di rifiuti.

Innanzitutto si chiede se l'area indicata in planimetria agli atti (datata "marzo 2016" e riconfermata nella recente documentazione di "screening" e di modifica) è quella con l'indicazione "mezzi soggetti a vendita" riconducibile al lotto n.4, mentre il sedime autorizzato ricade nell'adiacente lotto n.5.

Allo scopo di ricostruire lo stato di fatto dei titoli abilitativi necessari all'uso di tale area chiede alla Ditta di chiarire se per tale area è stata avanzata domanda tramite C.I.L.A. relativamente al progetto di inghiaamento della stessa, specificando se è stata presentata a nome di Val Parma Rottami Srl o con la ragione sociale della proprietà dell'area.

Infine, preso atto che la richiesta oggetto di questa Conferenza non comporta modifiche di carattere edilizio e lascia invariati gli impatti ambientali di competenza (rumore), tuttavia trattandosi di modifica sostanziale all'autorizzazione unica gestione rifiuti, dichiara che si rilascerà nulla osta alla modifica avanzata solo previa risoluzione delle inottemperanze riscontrate da Arpae APAO durante la visita ispettiva. In particolare non potranno essere svolte attività di gestione rifiuti nell'area non autorizzata a tale funzione e sopra descritta.



Fa presente che il Comune procederà all'avvio di procedimento in merito agli aspetti edilizi - urbanistici e produttivi - commerciali, che oltretutto costituiscono vincoli per la valutazione di nostra competenza.

La Ditta dichiara che nell'area oggetto di ispezione da parte di Arpae APAO e diffida da parte di Arpae SAC erano stoccati, al momento della verifica, oltre ai veicoli in vendita (pertanto che non hanno mai acquisito la qualifica di "rifiuti"), due cassoni scarrabili coperti che contengono al chiuso rifiuti prodotti (mai quelli in ingresso, oggetto di autorizzazione) dalle operazioni di trattamento degli autoveicoli; questi ultimi sono gestiti in regime di "deposito temporaneo". L'area ospita, altresì, la rimessa gli automezzi utilizzati per il ritiro e il conferimento dei rifiuti. Alla data odierna (e già dal 28/11/2020) i due cassoni scarrabili coperti di cui sopra, sono stati spostati, come prescritto in sede di ispezione, nell'area oggetto di autorizzazione dell'ARPAE.

Risponderà entro i termini indicati alle ingiunzioni contenute nella diffida.

Rispetto ai titoli abilitativi dell'area in questione, condurrà approfondimenti con l'ing. Uni che ha redatto la planimetria layout impianto, ma dovrebbe essere stata presentata al Comune nel 2014 la CILA relativa al progetto di inghiaimento.

Arpae SAC Non potranno essere svolte attività di gestione rifiuti al di fuori dell'area autorizzata. Qualora la Ditta intendesse estendere all'area di cui al lotto 4 attualmente destinata a veicoli in vendita, l'attività di gestione di rifiuti, dovrà presentare apposita domanda di modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208. Tale modifica non è contemplata all'interno dell'istanza all'ordine del giorno, in parola. Ogni attività di deposito temporaneo di rifiuti prodotti deve essere chiaramente individuata e indicata nella Planimetria e deve essere effettuata nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente (art. 185-bis D.Lgs. 152/06 smi).

AUSL esprime parere favorevole per quanto di propria competenza, fatto salvo il ripristino della recinzione da completare sul lato mancante, come già rilevato da Arpae APAO nella recente ispezione e oggetto di diffida di Arpae SAC.

Arpae SAC Ricorda che nel presente procedimento di modifica di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 smi saranno recepite le prescrizioni definite a conclusione della procedura di Verifica Assoggettabilità a VIA ("Screening").

La Conferenza di Servizi, si aggiorna all'unanimità al 25 gennaio 2021, ore 10.00, sempre con piattaforma "Hangouts Meet" in attesa che la ditta fornisca le integrazioni sopra elencate.

Preso atto che nessuno dei partecipanti chiede la parola, la seduta della Conferenza si chiude alle ore 15:30.

Nome e Cognome	Firma
Giovanni Maria Simonetti	<i>Giovanni Maria Simonetti</i>
Marianna Sandei	<i>firmato digitalmente</i>
Paolo Sacconi	<i>firmato digitalmente</i>
Paolo Cattani	<i>firmato digitalmente</i>



Conferenza di Servizi decisoria

ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona (art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.)

Oggetto: Ditta Val Parma Rottami S.r.l. - impianto ubicato in Via della Fonderia n.5, loc. Fornio, comune di Fidenza (PR) - Procedimento di Modifica sostanziale dell'Autorizzazione unica alla recupero di rifiuti, di cui all'art. 208 comma D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta

Verbale aggiornamento 1^ seduta - 25 gennaio 2021

La seduta del 22 Dicembre 2020 si è aggiornata al 25 gennaio 2021.

Oggi, lunedì 25 gennaio 2021, si è tenuta la II parte della 1^ seduta della Conferenza di Servizi (in seguito CdS) convocata da Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, relativa alla procedura di cui all'oggetto, con nota prot. Arpae PG/2021/1728 del 07/01/2021, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., e svoltasi con la modalità della video-conferenza con piattaforma Google Meet Hangout a causa delle precauzioni di distanziamento sociale per il contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Alla seduta sono stati convocati:

Ente/Ditta
Arpae Parma: - Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Area Prevenzione Ambientale Ovest, Sede di Parma
Comune di Fidenza
Comando Provinciale dei VV.F. di Parma
AUSL Distretto di Fidenza S.I.S.P.
Val Parma Rottami S.r.l.

Alla seduta sono presenti:

Ente/Ditta	Nome e Cognome
Arpae Parma: - Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Area Prevenzione Ambientale Ovest, Sede di Parma	Giovanni Maria Simonetti, Giovanni Saglia 
Comune di Fidenza	Marianna Sandei
Comando Provinciale dei VV.F. di Parma	Vincenzo Panno
AUSL Distretto di Fidenza S.I.S.P.	Paolo Sacconi
Val Parma Rottami S.r.l.	Paolo Cattani, <i>accompagnato da</i> Silvia Mascellino <i>e dai consulenti:</i> Corradi e Sara Landi

La seduta ha inizio alle ore 14.30.

Arpae SAC premette che, in seguito alla prima seduta di Conferenza di Servizi tenutasi il 22/12/2020, con

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
 Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

gms

nota prot. Arpae PG/2021/1728 del 07/01/2021 si sono chieste alla Ditta le seguenti integrazioni:

1. allo scopo di ricostruire lo stato di fatto dei titoli abilitativi necessari all'uso dell'area indicata in planimetria agli atti (datata "marzo 2016" e riconfermata nella recente documentazione di "screening" e di modifica) con l'indicazione "mezzi soggetti a vendita" riconducibile al lotto n.4, si chiede alla Ditta di chiarire se per tale area è stata avanzata domanda tramite C.I.L.A. relativamente al progetto di inghiaimento della stessa, specificando se è stata presentata a nome di Val Parma Rottami Srl o con la ragione sociale della proprietà dell'area;
2. relativamente alle attività che determinano la cessazione di qualifica di rifiuto da recupero R4 di rifiuti metallici, viste anche le Linee Guida SNPA n.23/2020 in materia "end of waste", si chiedono approfondimenti in relazione al rispetto dei criteri introdotti al comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 smi come riformulato dalla L. 128/2019, in particolare dei criteri di cui alla lettera d) (sistema di gestione ambientale) ed e) (modello di Dichiarazione di conformità per i materiali finiti prodotti), nelle seguenti casistiche:
 - nel caso di rottami in rame e leghe di rame il sistema di gestione dovrà essere conforme al Reg. Ue 715/2013, mentre i rottami in ferro, acciaio, alluminio e loro leghe dovranno sottostare al Reg. Ue 333/2011; inoltre, le relative rispettive certificazioni dovranno essere mantenute in stato di validità e rinnovate alla scadenza;
 - nel caso dello Zinco (cod. EER 17.04.04), del Piombo (cod. EER 17.04.03) e dello Stagno (cod. EER 17.04.06), e di altri metalli non ferrosi non contemplati nei regolamenti comunitari sopra citati, pur essendo contemplati dal DM 05/02/98 alla tipologia 3.2 solo se proveniente da attività di demolizione, la Ditta dovrà redigere apposita procedura per il recupero che soddisfi i requisiti del sistema di gestione di cui all'art. 184-ter comma 3 lett. d);

La Ditta ha presentato documentazione integrativa acquisita al prot. Arpae PG/2021/9057 del 21/01/2021,

Arpae ST dichiara di non aver ricevuto la documentazione integrativa.

Arpae SAC ne dà lettura per renderne edotti tutti gli Enti/Organi in Conferenza.

Nelle integrazioni ricevute la Ditta ha comunicato che:

- per quanto riguarda il lotto n.4 è stata presentata comunicazione di intervento edilizio a nome della proprietà Fidenza 2000 snc e richiedente/utilizzatore Val Parma Rottami snc, in data 06/07/2011, con prot. n.18050 del Comune (PS n.122/COM/2011 - 173/SUI/2011), relativo alle opere di inghiaimento realizzate dalla ditta Fabrizio Scaramuzza srl, nonché successiva comunicazione via PEC di ultimazione lavori in data 04/08/2014 - Vs. prot. 19832;
- mentre, in applicazione delle linee guida SNPA n.23/2020 in materia di "End of Waste", in merito ai cod. EER 17.04.04 (zinco), 17.04.03 (piombo), 17.04.06 (stagno), si chiede il mantenimento della sola fase R13 rinunciando alla operazione R4 per i soli codici di rifiuti sopra indicati.

La Conferenza ne prende atto.

Il **Comune di Fidenza** dichiara di aver effettuato un sopralluogo presso l'impianto in data 11/01/2021, in cui ha potuto riscontrare, oltre alle difformità già rilevate da Arpae A.P.A.O.-S.T. (recinzione perimetrale a barriera verde mancante, da ripristinare; presenza di materiali e rifiuti), le seguenti anomalie e incongruenze di carattere edilizio urbanistico:

- a) nell'area del lotto 4 sono state rilevate numerose strutture stabili tipo "container", al centro del lotto e lungo tutto il perimetro ad ovest dello stabilimento collocati questi ultimi ad una distanza inferiore a quella minima dal confine di proprietà di 5 mt. Tali strutture risultano affiancate, le une alle altre, in posizione rovesciata su un fianco e in modo tale da essere utilizzati come strutture di contenimento di materiali e nella porzione di confine ad ovest della proprietà, risultano utilizzati anche come struttura di sostegno per esposizione di mezzi e autoveicoli collocati sulla copertura degli stessi. In merito alla installazione di container si comunica che il loro utilizzo a magazzino/deposito in modo permanente a servizio di attività produttive, è individuato tra le nuove costruzioni dalla L.R. 15/2013. Pertanto la loro installazione in modo permanente, come nel caso di specie, rientra nella tipologia della nuova costruzione e quindi soggette a

RMS

preventiva presentazione di titolo edilizio, permesso di costruire, secondo quanto indicato all'art. 18 della medesima legge regionale, nonché alle necessarie valutazioni, anche di tipo strutturale (art. 65 D.P.R. 380/2001) che sismiche (art. 95 del DPR 380/01 e L.R. 19/2008);

b) e' stata rilevata la presenza di muro divisorio interno, di altezza circa pari a quella del muro perimetrale esterno autorizzato su parte del confine nord- est di 3 mt, a separazione parziale interna tra i due lotti, costituito da pannelli prefabbricati appoggiati a terra ed accostati, non autorizzati da titolo abilitativo e nemmeno da deposito strutturale, trattandosi di opere soggette alla già richiamata L.R. 19/2008 e di cui all'art. 65 del d.p.r. 380/2001;

c) l'area del lotto 4 risulta occupata da accumuli di materiale presumibilmente derivanti dalle operazioni di recupero, posti all'interno di cassoni o strutture di contenimento, solitamente utilizzati per la gestione di "rifiuti" dell'attività in essere, pur non essendo tale lotto, come già richiamato, adibito a tale scopo, secondo i titoli abilitativi presentati e secondo l'autorizzazione unica rifiuti citata. La destinazione d'uso urbanistica sarebbe coerente, fatto salvo la presentazione di idoneo titolo abilitativo per l'esecuzione di opere sugli scarichi per la gestione delle acque di dilavamento, con adeguato sistema di degrassamento per la presenza di mezzi in sosta e rimozione delle opere abusive realizzate non sanabili, titolo abilitativo che dovrebbe essere contestuale all'istanza di modifica dell'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

d) è stata rilevata la presenza di strutture tipo cabine, nell'area già autorizzata del lotto 5 destinate al contenimento di bombole di ossigeno e bombole gpl (presenti nella planimetria di cui alla pratica n. 24233 dei VVF, relativa alle attività individuate nella categoria C al punto 55.2.c 12.3.c), ma non presenti nei titoli edilizi sopra indicati e quindi abusivamente realizzate;

e) è evidente la presenza di grandi quantità di pneumatici nell'area della ditta anche all'interno dei suddetti container; si rammenta, che nel caso il quantitativo in massa di detto materiale superi i 10.000 kg, si rientrerebbe nell'ambito dell'attività n. 43 di cui al dpr 151/2011 e pertanto sarebbe necessario avviare le relative procedure. Si resta in attesa di delucidazioni in tal senso;

f) si rileva, da ultimo, la difformità tra le attività che paiono essere esercitate in loco e le comunicazioni e scia, di cui agli atti in materia commerciale e precisamente:

- nel 2009 era stata inoltrata dalla ditta la comunicazione ai sensi del D.Lgs. 114/98 per esercizio di vicinato di commercio al dettaglio dei pezzi di ricambio dei mezzi in deposito e per attività di smantellamento e commercio cose usate, di rottami e materiali di recupero in cui l'attività di vendita era indicata nel locale di circa 30 mq identificato all'interno del capannone, coerentemente ai titoli abilitativi edilizi di cui sopra;

- nel 2011 era pervenuta dalla ditta la SCIA, ex art. 19 della l.241/90, come modificata dalla l. 122/2010, integrativa della comunicazione di cui sopra, per la vendita oltre che dei materiali di recupero anche di macchinari, autoveicoli e autocarri. Detta SCIA, integrativa tuttavia era priva di alcuna individuazione di stoccaggio di detti mezzi, a parte il capannone individuato al fg. 40 mappale 212 sub. 1, di cui alla precedente comunicazione, senza alcun riferimento al lotto n.4 nella cui area è quindi inibita qualsivoglia attività di vendita.

Comando Prov.le dei VV.F. ricorda che la ditta risulta in possesso di C.P.I con validità fino al 17/11/2022. A fronte di quanto emerso chiede alla ditta di verificare se l'attività della ditta è tale da superare le seguenti soglie definite dal DPR 151/2011 e s.m.i.:

- deposito di pneumatici fuori uso (PFU) superiore a 10.000 kg (attività n°43);

- superficie area destinata a esposizione e vendita superiore a 400 mq (attività n°69);

in tal caso sarà soggetta alle normative di prevenzione incendi e dovrà presentare apposita documentazione di valutazione progetto antincendio al Comando dei VV.F. tramite SUAP; se il progetto comporta modifiche rispetto a quello agli atti andrà presentato aggiornamento della documentazione di Valutazione Progetto o in alternativa, se ricadono in categoria "A" servirà presentare una SCIA con dichiarazione di non aggravio del carico incendio.

Comune di Fidenza - ribadisce che, trattandosi di modifica sostanziale all'autorizzazione unica gestione rifiuti, si rilascerà nulla osta alla modifica avanzata solo previa risoluzione delle inottemperanze riscontrate

da Arpae APAO durante la visita ispettiva.

Inoltre, il Comune procederà all'avvio di procedimento in merito agli aspetti edilizi - urbanistici e produttivi - commerciali, che oltretutto costituiscono vincoli per la valutazione di nostra competenza.

Arpae SAC fa presente che nell'atto Det. n.3761 del 06/10/2016 Arpae prescrisse che *"l'impianto deve essere interamente recintato, protetto da apposita barriera (di protezione ambientale) perimetrale "a verde"... deve essere garantita la manutenzione della barriera perimetrale al fine di preservarne nel tempo la funzionalità"*;

La **Conferenza**, dopo aver discusso e confrontato le planimetrie precedenti con quelle oggetto di domanda di modifica sostanziale, si riserva di verificare se nella Planimetria del 2010 per l'impianto di Via delle Fonderie ci fosse già la separazione fra lotto 4 e lotto 5, dal momento che nell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 e smi si autorizza anche la costruzione, oltre all'esercizio.

Val Parma Rottami s.r.l. chiede una sospensione del procedimento di due mesi per l'assolvimento delle ingiunzioni contenute nella diffida (per cui si è chiesta e ottenuta la proroga) oltre che per predisporre e presentare i procedimenti di sanatoria dei titoli edilizi mancanti, come segnalato dal Comune di Fidenza. Chiede ad Arpae un chiarimento sulla scadenza della fidejussione vigente.

Arpae SAC - La garanzia finanziaria vigente ha durata fino al 30/09/2026 (2016+10 anni), a cui si deve aggiungere l'estensione di validità di ulteriori 2 anni (30/09/2028) Si provvederà a trasmettere nota di presa d'atto in tal senso.

Si conferma che con nota prot. PG/2021/472 del 04/01/2021 si è accordata proroga alle ingiunzioni della diffida prot. PG/2020/181571 del 15/12/2020, al fine di ripristinare le condizioni autorizzate, ridefinendo le prescrizioni ingiunte al gestore dell'impianto nei seguenti termini:

1. ripristinare, entro il 31/03/2021, la recinzione perimetrale con relativa barriera a verde nel tratto mancante, ad attestazione dovrà essere fornita ad ARPAE entro i medesimi termini relativa documentazione fotografica;
2. entro il 31/03/2021 andranno rimossi i rifiuti e i "materiali" derivanti dalle operazioni di recupero detenuti nell'area esterna al perimetro aziendale autorizzato, ad attestazione dovrà essere fornita, anche in questo caso, ad ARPAE la relativa documentazione fotografica e dettaglio sul loro destino/ubicazione.

La **Conferenza** ne prende atto e sospende i tempi fino al ripristino delle condizioni autorizzate e acquisizione dei titoli edilizi necessari alla prosecuzione delle attività. Si sospendono, pertanto, anche i lavori della presente Conferenza di Servizi.

Preso atto che nessuno dei partecipanti chiede la parola, la seduta si chiude alle ore 12:00.

Nome e Cognome	Firma
Giovanni Maria Simonetti	<i>Giovanni Maria Simonetti</i>
Marianna Sandei	<i>firmato digitalmente</i>
Vincenzo Panno	
Paolo Saccani	<i>firmato digitalmente</i>
Paolo Cattani	<i>firmato digitalmente</i>

Conferenza di Servizi

ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona (art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.)

Oggetto: Ditta Val Parma Rottami S.r.l. - impianto ubicato in Via della Fonderia n.5, loc. Fornio, comune di Fidenza (PR) - Procedimento di **Modifica sostanziale dell'Autorizzazione** unica alla recupero di rifiuti, di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta

Verbale 2^a seduta - 5 ottobre 2021

Oggi, martedì 5 Ottobre 2021, si è tenuta la 2^a seduta della Conferenza di Servizi (in seguito CdS) convocata da Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, relativa alla procedura di cui all'oggetto, con nota prot. Arpae PG/2021/149023 del 28/09/2021, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., e svoltasi con la modalità della video-conferenza con piattaforma Google Meet Hangout a causa delle precauzioni di distanziamento sociale per il contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Alla seduta sono stati convocati:

Ente/Ditta
Arpae Parma: - Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Area Prevenzione Ambientale Ovest, Sede di Parma
Comune di Fidenza
Comando Provinciale dei VV.F. di Parma
AUSL Distretto di Fidenza S.I.S.P.
Val Parma Rottami S.r.l.

Alla seduta sono presenti:

Ente/Ditta	Nome e Cognome
Arpae Parma: - Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Area Prevenzione Ambientale Ovest, Sede di Parma	Beatrice Anelli, Giovanni Maria Simonetti, Giovanni Saglia
Comune di Fidenza	Marianna Sandei
AUSL Distretto di Fidenza S.I.S.P.	Paolo Saccani
Val Parma Rottami S.r.l.	Paolo Cattani, <i>accompagnato da</i> Silvia Mascellino, ing. Gian Franco Uni <i>e dai consulenti:</i> Corradi e Sara Landi

Risulta assente seppur regolarmente convocato il rappresentante del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco.

La seduta ha inizio alle ore 15.05.

Arpae SAC riassume l'avanzamento del procedimento di modifica sostanziale in corso: in seguito alla prima seduta di Conferenza di Servizi tenutasi il 22/12/2020 e aggiornatasi in data 25/01/2021, la Ditta ha chiesto la sospensione del procedimento fino all'assolvimento delle ingiunzioni contenute nella diffida Prot. PG/2020/181571 del 15/12/2020 (per cui Arpae SAC ha accordato la proroga dei termini al 31/03/2021 con

nota PG/2021/472 del 04/01/2021), oltre che per conseguire i titoli edilizi mancanti, tramite rispettivi procedimenti in sanatoria, richiesti dal Comune di Fidenza, in seguito a ricezione di documentazione ad aggiornamento della procedura pervenuta dalla Ditta Val Parma Rottami e acquisita al prot. arpae PG/2021/147428 del 24/09/2021, e si relaziona:

- sia in merito all'ottemperanza alle ingiunzioni della diffida (ripristino della recinzione perimetrale a barriera verde nel tratto mancante; avvenuta rimozione dei rifiuti e dei "materiali" derivanti dalle operazioni di recupero detenuti nell'area esterna al perimetro aziendale autorizzato; documentazione fotografica; presentazione SCIA in sanatoria al Comune di Fidenza per il perfezionamento dei titoli abilitativi edilizi),
- sia in risposta alle richieste dei VV.F., durante la seduta di Conferenza di servizi del 25/01/2021, la Ditta ha dato comunicazione con nota allegata alle memorie relative alla diffida, acquisite da Arpae al prot. PG/2021/16971 del 03/02/2021: *"il quantitativo di pneumatici nell'area della ditta non è superiore ai 10.000 kg e quindi, tale fattispecie non rientra nell'ambito delle attività di cui al n. 43 del DPR 151/2011"*; inoltre, ha ripresentato la Planimetria layout impianto aggiornata,
- mentre, in riferimento all'ottenimento dei titoli abilitativi segnalati dal Comune di Fidenza, relativo alla istanza di sanatoria edilizia n° 69 SCIA 2021 - prot. n. 0011832/2021 del 24/03/2021, per regolarizzare le difformità rilevate al punto a) - b) e d) della comunicazione del Comune prot. n. 0002979/2021 notificata in data 25/01/2021, la Ditta comunica che le attività oggetto della stessa, sono in corso di esecuzione.

Si premette che eventuali modifiche edilizie esterne al lotto "5R" non saranno discusse in questa sede, salvo eventuali interferenze con l'autorizzazione unica rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., in oggetto.

Rispetto al contenuto delle integrazioni presentate dalla Ditta in data 21/01/2021, fa presente che sarebbe utile acquisire copia delle procedure che attestino la dotazione di un "sistema di gestione", come previsto dalla linee guida SNPA 23/2020 in materia di "End of Waste", anche per le operazioni di recupero che determinano la cessazione di qualifica di rifiuto sui metalli disciplinate dai Regolamenti comunitari Reg.Ue 333/2011 e Reg.Ue 715/2013.

Si chiede al Comune se le pratiche edilizie in sanatoria sopra citate hanno dato esito positivo.

Il **Comune di Fidenza** conferma che la ditta Val Parma Rottami ha correttamente presentato SCIA in sanatoria con opere, ottemperando a tutti gli aspetti di non conformità edilizia riscontrati nel corso del sopralluogo di gennaio e successivamente notificati alla Ditta. La procedura ha dato esito positivo e la Ditta ha comunicato l'avvio degli interventi.

Fa presente che nelle modifiche introdotte a progetto nella SCIA in sanatoria con opere è prevista la pavimentazione del lotto "4R" e la realizzazione della rete di raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento piazzali originate dalla pavimentazione del lotto "4R", con confluenza delle stesse nel sistema di depurazione e scarico esistenti in lotto "5R", autorizzato alla Val Parma Rottami Srl.

Arpae SAC - rispetto alla confluenza delle acque meteoriche e di dilavamento piazzali originate dalla pavimentazione del lotto "4R" nel sistema di depurazione e scarico esistenti in lotto "5R" autorizzato alla Val Parma Rottami Srl, si chiede di individuare le rispettive proprietà e di presentare una relazione di approfondimento inerente al contributo quali-quantitativo di acque meteoriche derivante dal lotto "4R" e una valutazione di adeguatezza in termini di portata massima ed efficienza dell'impianto di depurazione in essere.

AUSL preso atto che la ditta ha ripristinato la recinzione perimetrale a barriera verde nel tratto mancante; è avvenuta rimozione dei rifiuti e dei "materiali" derivanti dalle operazioni di recupero detenuti nell'area esterna al perimetro aziendale autorizzato; sono stati perfezionati i titoli abilitativi edilizi con il Comune di Fidenza, fatte salve prescrizioni da parte di Arpae, esprime parere favorevole alla modifica.

Arpae ST dichiara che in sede di sopralluogo tenutosi in data 5 maggio u.s. si è potuto verificare l'ottemperanza alle prescrizioni del verbale del 27/11/2020, nonché alle ingiunzioni della diffida SAC del 15/12/2020. Inoltre, risultavano regolari le registrazioni nei registri di carico/scarico, i controlli di sorveglianza radiometrica, i controlli sulle acque sotterranee tramite i piezometri, nonché i parametri delle acque di scarico rispetto ai limiti tabellari di legge. Infine, conferma che erano presenti in azienda (o fornite a richiesta) e rispettate anche le procedure per la certificazione della cessazione qualifica di rifiuto ("end of waste").

Val Parma Rottami s.r.l. dichiara che la proprietà di entrambi i lotti è di "Fidenza 2000 S.r.l."; precisa altresì che "Val Parma Rottami S.r.l." è titolare di contratto di affitto con la proprietà "Fidenza 2000 S.r.l." per

entrambi i lotti "4R" e "5R", anche se, come è noto, in art. 208 è autorizzato il solo lotto "5R". Gli adeguamenti strutturali richiesti al Comune sul lotto "4R" sono propedeutici ad eventuali successivi ampliamenti dell'attività su tale lotto limitrofo. La Ditta si impegna a presentare a breve:

- copia delle procedure che attestino la dotazione di un "sistema di gestione", come previsto dalla linee guida SNPA 23/2020 in materia di "End of Waste", per le operazioni di recupero che determinano la cessazione di qualifica di rifiuto sui metalli disciplinate dai Regolamenti comunitari Reg.Ue 333/2011 e Reg.Ue 715/2013;
- relazione di approfondimento inerente al contributo quali-quantitativo di acque meteoriche e di dilavamento derivante dal lotto "4R" e una valutazione di adeguatezza in termini di portata massima ed efficienza dell'impianto di depurazione in essere.

La **Conferenza** chiude i propri lavori con l'approvazione della modifica proposta, invita la Ditta a fornire l'ultima documentazione a completamento dei chiarimenti e al fine dell'emissione del provvedimento di modifica si resta in attesa della relazione tecnica istruttoria conclusiva da parte di Arpae APAO, sede di Parma.

Preso atto che nessuno dei partecipanti chiede la parola, la seduta si chiude alle ore 15.35.

Nome e Cognome	Firma
Beatrice Anelli	<i>Firmato digitalmente</i>
Marianna Sandei	<i>Firmato digitalmente</i>
Paolo Saccani	<i>Firmato digitalmente</i>
Paolo Cattani	<i>Firmato digitalmente</i>

Servizio Autorizzazioni Concessioni
Sac Arpae
Parma
(tramite posta interna)

Oggetto: procedimento di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica alla gestione e all'esercizio di impianto di recupero rifiuti, ex art. 208 DLgs 152/06 smi, autorizzato con atto DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016 rilasciato da Arpae SAC di Parma e s.m.i. alla ditta "Val Parma Rottami" s.r.l. - impianto sito in via Fonderia n.5, loc. Fornio – Comune di Fidenza. Relazione tecnica.

La presente relazione tecnica riscontra l'istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione ex art. 208 DLgs 152/06 smi, di cui all'atto DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016 rilasciato da Arpae SAC di Parma e s.m.i., inoltrata da Paolo Cattani, nato a Fidenza il 30/10/1944 in qualità di responsabile legale della ditta "Val Parma Rottami" s.r.l., con sede legale e stabilimento posti in via Fonderia n.5, loc. Fornio – Comune di Fidenza,

Le modifiche richieste sono le seguenti:

- aumento quantitativo annuo dei rifiuti trattabili in "R13" e "R4" di cui al punto 2) della DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016 da 8.000 t/anno a 12.000 t/anno;
 - aumento quantitativo annuo dei rifiuti trattabili in "R13" di cui al punto 3) della DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016 da 1.000 t/anno a 3.000 t/anno;
 - riduzione del quantitativo di veicoli demoliti e recuperati in R4 da n. 2.000 veicoli a n. 1.000 veicoli (corrispondenti a un calo da 2.500 t/anno a 1.250 t/anno);
 - possibilità di poter ritirare rifiuti metallici anche da privati e che ne siano definite le modalità relative nell'autorizzazione.
- visto quanto emerso dalle Conferenze dei Servizi del 22/12/2020, 25/01/2021 e 05/10/2021;
- altresì valutata la documentazione integrativa prodotta dalla ditta documentazione integrativa acquisita al prot. Arpae PG/2021/9057 del 21/01/2021, acquisita al prot. Arpae PG/2021/189771 del 10/12/2021;

viste le succitate integrazioni prodotte in data 10/12/2021, si redige la presente relazione tecnica in sostituzione del precedente atto prot. PG/2021/167277 del 29/10/2021, con la quale si esprime **parere favorevole** alla modifica sostanziale per l'attività di autodemolizione (R 13 – R 4) e di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (R 13 – R 12 – R 4) da esercirsi in via Fonderia n.5, loc. Fornio – Comune di Fidenza, e si formulano le seguenti considerazioni in ordine alle singole matrici ambientali, da considerarsi quali prescrizioni alle quali il gestore deve attenersi.

Descrizione attività

L'attività svolta consiste nella gestione di rifiuti speciali conferiti all'impianto aziendale direttamente dalle ditte produttrici oppure raccolti e trasportati da automezzi aziendali ritirati presso enti ed imprese.

L'attività prevede anche la possibilità che siano conferiti all'impianto anche rifiuti prodotti da privati, quindi urbani di natura domestica.

I rifiuti in ingresso sono sottoposti a controllo radiometrico e pesatura ed una volta accettati saranno sottoposti ad operazioni di scarico effettuate mediante ribaltamento cassoni, movimentazioni con gru caricatori installate su autocarro e/o con macchine operatrici semoventi.

Le operazioni di recupero effettuate nell'impianto consistono nella messa in riserva (R13), cernita e cambio di codice (R 12) e recupero (R 4);

L'intera area aziendale è servita da apposita rete fognaria che convoglia i reflui aziendali in un impianto di trattamento delle acque di dilavamento prima dello scarico in acque superficiali.

Specifico trattamento è previsto per le acque di scarico di natura domestica, derivanti da servizi igienici e spogliatoi.

L'attività di autodemolizione è vincolata ai disposti del DPR 209/2003 smi.

Tipologia di rifiuti e modalità gestionali

CODICE EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE
16 01 04*	veicoli fuori uso	R13 - R4

02 01 10	Rifiuti metallici	R13 - R4
10 02 10	Scaglie di laminazione	R13 - R4
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13 - R4
12 01 02	Polveri e particolato di metalli ferrosi	R13 - R4
12 01 03	Limatura, scaglie e polveri di materiali non ferrosi	R13 - R4
12 01 04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	R13 - R4
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti (tranciatura di tubi e ritagli in acciaio inox e metalli tornitura di metalli ferrosi e non ferrosi)	R13 - R4
15 01 04	Imballaggi metallici	R13 - R4
16 01 06	Veicoli fuori uso non contenenti sostanze pericolose	R13 - R4
16 01 17	Metalli ferrosi	R13 - R4
16 01 18	Metalli non ferrosi	R13 - R4
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti	R13 - R4
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	R13 - R4
17 04 02	Alluminio	R13 - R4
17 04 05	Ferro e acciaio	R13 - R4
17 04 07	Metalli misti	R13 - R4
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13 - R4
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	R13 - R4
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	R13 - R4
19 12 03	Metalli non ferrosi	R13 - R4

20 01 40	Metalli	R13 – R4
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R13 - R12
17 04 03	Piombo	R13
17 04 04	Zinco	R13
17 04 06	Stagno	R13
15 01 02	Imballaggi in legno	R 13
15 01 05	Imballaggi compositi	R13
15 01 07	Imballaggi in vetro	R 13
16 01 03	Pneumatici fuori uso	R 13
16 01 19	Plastica	R 13
16 01 20	Vetro	R 13
16 02 14	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui...	R 13
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da...	R 13
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento,....	R 13
17 02 01	Legno	R13
17 04 11	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410	R 13
19 12 04	Plastica e gomma	R13
19 12 05	Vetro	R 13
20 01 01	Carta e cartone	R 13
20 01 02	Vetro	R 13
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da....	R 13
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	R13

20 01 39	Plastica	R 13
20 03 07	Rifiuti ingombranti	R13

Prescrizioni

1. Il quantitativo di rifiuti gestito nell'impianto è pari:
 - 1.000 veicoli fuori uso/anno pari a 1.250 tonnellate/anno;
 - 11.981 tonnellate/anno in R 4 e R13;
 - 3.020 tonnellate anno in R13;
 - 300 tonnellate anno in R12;
 - capacità massima istantanea di veicoli fuori uso non bonificati: 30 unità pari a 37,5 tonnellate;
 - capacità massima istantanea di veicoli fuori uso non compattati: 85 unità pari a 110 tonnellate;
 - periodo massimo di veicoli fuori uso non compattati: 180 giorni dalla data di ricevimento;
 - potenzialità massima istantanea in R13 - R4, comprensiva del materiale recuperato: 891 tonnellate;
 - potenzialità massima istantanea rifiuti esclusivamente in R13 (ossia destinati al recupero presso impianti terzi): 72,5 tonnellate;
 - potenzialità massima istantanea in R12: 10 tonnellate.

2. Presenza procedura di sorveglianza radiometrica che devono contenere:
 - nomina di un Esperto di radioprotezione almeno di secondo livello;
 - redazione ed approvazione delle procedure di sorveglianza radiometrica;
 - verifica almeno annuale della applicazione e della adeguatezza delle procedure;
 - verifica della rispondenza della strumentazione alla norma UNI 10897 e suo mantenimento nel tempo;
 - formazione ed addestramento del personale al riconoscimento delle sorgenti radioattive, all'uso della strumentazione e all'esecuzione dei controlli di buon funzionamento;
 - la valutazione periodica degli esiti dei controlli di buon funzionamento e delle eventuali tarature se previste;
 - valutare preliminarmente il rischio per i lavoratori e per la popolazione associato all'eventuale ritrovamento di sorgenti o materiale contaminato.
 - ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;
 - modalità periodica di formazione ed addestramento del personale;

- modalità e svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento della strumentazione, periodicità delle verifiche e della taratura della strumentazione (taratura prevista solo per i portatili);
 - modalità di svolgimento dei controlli;
 - criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo – definizione di anomalia radiometrica;
 - modalità di registrazione dell'esito dei controlli;
 - azioni da svolgere in caso di anomalia radiometrica, incluse le modalità di comunicazione agli Enti
 - identificazione di un'area di segregazione dei carichi anche solo potenzialmente contaminati.
3. Le fasi di messa in riserva (R13) dei rifiuti ivi conferiti possono avvenire in cumuli posti all'interno di baie o in contenitori fuori terra; in entrambi i casi dovranno essere posti dei cartelli indicanti i codici EER presenti; non potrà essere superata in altezza le opere di recinzione per la mitigazione visiva.
4. Le fasi di messa in riserva non potranno protrarsi oltre 6 mesi.
5. I rifiuti in ingresso all'impianto per i quali è autorizzata la sola operazione di messa in riserva dovranno provenire direttamente dal produttore iniziale e non da detentori terzi, già a loro volta autorizzati o iscritti per l'espletamento del solo R 13, in ottemperanza ai disposti dell'allegato C alla parte 4^a del Dlgs 152/06 s.m.i che vietano l'avvio alla fase di messa in riserva un rifiuto già proveniente da un R 13.
6. Qualora siano conferiti all'impianto rifiuti urbani differenziati provenienti direttamente dalla raccolta porta a porta, quindi senza possibilità di respingimento da parte della destinatario, occorre che sia preventivamente predisposta una piattaforma per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali eventualmente presenti in modo indebito nei rifiuti urbani in ingresso e separati al momento della verifica visiva che precede la messa in riserva. L'ubicazione di detta piattaforma dovrà essere evidenziata in planimetria.
7. I materiali che hanno assunto la qualifica di "fine vita rifiuto" derivati da rifiuti in ferro, acciaio ed alluminio dovranno rispettare le disposizioni del regolamento del Consiglio UE n. 333/2011/UE, in particolare per quanto concerne:
- i controlli analitici semestrali in particolare per l'alluminio, e la conservazione dei verbali di prelievo e dei rapporti di prova;
 - le dichiarazioni di conformità;
 - la gestione della qualità;

esclusione dalla possibilità di trattamento di rifiuti contenenti assenza di oli minerali in quantità tali da dare origine a sgocciolamenti.

8. Le operazioni di recupero dei rifiuti metallici ferrosi/non ferrosi genericamente definiti e non rientranti nell'ambito di applicazione dei rispettivi Reg. Ue 333/2011 e Reg. Ue 715/2013 dovranno essere supportate dal riscontro analitico a carico dei materiali fine vita rifiuto.
9. I materiali che hanno assunto la qualifica di "fine vita rifiuto" derivati da rifiuti in rame dovranno rispettare le disposizioni del regolamento della Commissione UE n. 715/2013 del 25/07/2013, in particolare per quanto concerne:
 - i controlli analitici semestrali e la conservazione dei verbali di prelievo e dei rapporti di prova;
 - le dichiarazioni di conformità;
 - la gestione della qualità;
 - esclusione dalla possibilità di trattamento di rifiuti contenenti assenza di oli minerali in quantità tali da dare origine a sgocciolamenti.
10. I rifiuti derivati da apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE- non debbono contenere fluidi; sono pertanto esclusi a titolo di esempio frigoriferi di qualsiasi tipologia, congelatori e surgelatori, condizionatori, climatizzatori, distributori e dispenser di cibi e bevande refrigerate, televisori e monitor di computer. I prefati rifiuti dovranno essere messi in riserva separatamente per ogni singolo codice EER all'interno di contenitori a tenuta e coperti, se posti in esterno.
11. I rifiuti RAEE provenienti da settori privati, commerciali, industriali e di servizio potranno essere conferiti allo stabilimento esclusivamente con formulario di identificazione rifiuto. L'impianto riveste nella filiera il ruolo di impianto di destino finale dove si effettuano le operazioni di recupero dei RAEE.
12. I rifiuti RAEE provenienti dalla filiera della grande distribuzione organizzata, cosiddetta GDO, nonché dalla filiera degli installatori/riparatori di apparecchi, potranno essere conferiti tramite trasportatori iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, categoria 3 bis presso il medesimo stabilimento della ditta con regolare documento di trasporto semplificato, ex allegato 2 ai sensi dei decreti attuativi ministeriali vigenti.
13. Indipendentemente dalla loro provenienza i RAEE ivi conferiti dovranno successivamente essere avviati a ditte autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 alla gestione dei rifiuti RAEE esclusivamente con formulario identificazione rifiuto.

14. Pertanto, qualora l'impianto funga da raggruppamento RAEE per conto dei GDO, o di installatori o di riparatori ai fini della conservazione della tracciabilità del rifiuto in tutte le fasi di ingresso, gestione e uscita presso l'impianto è previsto che :

i rifiuti arrivano accompagnati con documentazione di cui all'allegato n. 2 dai punti vendita o dagli esercizi commerciali e sono registrati nello schedario semplificato, ex allegato 1 che funge da registro di carico e scarico;

esce dallo stabilimento con destinazione impianti autorizzati con il F.I.R. accompagnato anche dalle copie conformi delle pagine di schedario Allegato 1 ad esso corrispondenti;

le pagine di schedario vengono "chiuse" apponendo il riferimento del FIR di uscita del rifiuto;

tutta la documentazione di seguito elencata deve essere conservata per cinque anni, ai fini della tracciabilità del rifiuto:

- gli allegati 2 dei RAEE in ingresso;
- gli allegati 1 dello schedario semplificato, su ciascuno dei quali è riportato il riferimento del trasporto in uscita associato al F.I.R.;
- i F.I.R. di uscita dei rifiuti.

15. L'attività di gestione dei veicoli fuori uso deve essere espletata nel rispetto delle prescrizioni del Dlgs 24/06/2003 n. 209 smi, con particolare riferimento alle disposizioni relative alle fasi di raccolta, trattamento e recupero indicate dagli artt. 5, 6 e 15 commi 7, 8 e 9 e dagli allegati n. 1 , 2 e 3.

16. Oltre a quanto indicato al punto 11, il gestore dovrà attenersi ai seguenti disposti:
- i veicoli conferiti all'impianto in attesa delle fasi di "messa in sicurezza" ex art. 6 comma 1 lett. b) Dlgs 209/03 smi dovranno essere disposti in fila singola e senza alcuna sovrapposizione esclusivamente nell'area deputata ad uso esclusivo;
 - la messa in sicurezza dovrà essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data di conferimento;
 - nelle aree di deposito temporaneo dei rifiuti costituiti da carcasse di veicoli bonificati non potranno essere presenti altre tipologie di rifiuti; l'accatastamento delle carcasse non deve superare il numero di tre veicoli e comunque non superiore 1/2 scocca in altezza le opere di mitigazione visiva a verde insistenti lungo il perimetro;
 - dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza il registro relativo alla radiazione dei veicoli fuori uso.

17. Qualora si intendano accettare rifiuti conferiti da soggetti privati e non a carattere produttivo, il gestore dovrà predisporre un registro di carico/scarico rifiuti vidimato dalla Camera di Commercio ad uso esclusivo di rifiuti conferiti dai singoli cittadini privati dove riportare la data del conferimento, la tipologia del rifiuto, la quantità e gli estremi del documento di identificazione e del codice fiscale del conferente; il quantitativo di ogni singolo conferimento non potrà superare i 30 kg.
18. I rifiuti prodotti dall'attività aziendale dovranno essere posti in deposito temporaneo in baie o contenitori dedicati, separatamente dai rifiuti conferiti, eziandio dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 183, comma 1 lett. bb del Dlgs 152/06 smi; in proposito; si fa particolare menzione ai rifiuti di natura gassosa derivati dalle operazioni di messa in sicurezza dei circuiti di condizionamento dei veicoli fuori uso.
19. I materiali derivati dalle operazioni di recupero, così detti fine vita rifiuto, dovranno essere posti in deposito in modo tale che gli stessi non subiscano degradazioni o contaminazioni che ne pregiudichino la qualifica raggiunta; il quantitativo presente istantaneamente dovrà essere compatibile con le dimensioni del contenitore o della baia di deposito e lo sviluppo in altezza non potrà mai superare le opere di mitigazione visiva a verde insistenti lungo il perimetro.
20. Il gestore, alla chiusura dell'attività, dovrà provvedere al ripristino dell'area.

Rumore

Vista la dichiarazione di invarianza dell'impatto acustico prodotta dal responsabile legale a corredo dell'istanza di modifica sostanziale in oggetto per la matrice rumore non vi sono prescrizioni restrittive da proporre.

Acque sotterranee

Il gestore dovrà provvedere a cadenza semestrale alla esecuzione di un prelievo di campioni tramite un laboratorio accreditato delle acque emunte dai due piezometri insistenti nell'opificio. Le determinazioni analitiche dovranno comprendere la ricerca di idrocarburi totali, COD, pH, conducibilità, Al, Cr VI, Fe, Ni, Pb, Cu e Zn.

La data di espletamento dei suddetti campionamenti dovrà essere comunicata via PEC ad Arpae con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare eventuali controlli analitici in contraddittorio.

Le eventuali anomalie analitiche dovranno essere comunicate ad Arpae sempre tramite PEC.

Il numero e la data dei rapporti di prova dovranno poi essere registrati sul registro vidimato, già presente presso la ditta.

Emissioni in atmosfera

Considerato che:

1. l'impianto risulta autorizzato per la messa in riserva R13 e trattamento R4 di rifiuti speciali pericolosi (veicoli fuori uso) e non pericolosi (metalli di varia tipologia.) con autorizzato con atto DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016 rilasciato da Arpae SAC di Parma e s.m.i.
2. è stata inoltrata istanza di modifica sostanziale per aumento del quantitativo totale dei rifiuti sottoposti a recupero "R13 - R4", variazione del quantitativo di rifiuti sottoposti alla messa in riserva R13,

si prende atto della dichiarazione di invarianza dello stato legittimato per quanto concerne le emissioni in atmosfera inoltrata dal responsabile legale a corredo dell'istanza di modifica sostanziale, e che pertanto è utilizzata una pressa cesoia alimentata con gasolio con un motore di potenzialità pari a 125 cv., ricompreso pertanto nell'elenco di cui all'Allegato 1 A art. 272 D.Lgs. 152/06 Parte V c. 1 lettera cc"

Si rammenta che l'emissione del motore della cesoia è di per sé scarsamente rilevante ai fini dell'inquinamento atmosferico, ma è tenuto al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 22/11/2010 n. 1769, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.

Acque di scarico

L'attività aziendale comporta l'attivazione di uno scarico, denominato S1, con recapito nel fosso interpodereale prossimo all'attività, all'interno del bacino del torrente Stirone.

Detto scarico è deputato al deflusso delle acque meteoriche di dilavamento di prima e seconda pioggia, previo trattamento in sedimentatore e disoleatore con filtro a coalescenza. Volume scaricato atteso: 4,600 m³/anno; portata media 0.083 m³ /s, portata massima: 0,150 m³/s.

Detto scarico dovrà essere rispondente ai limiti di accettabilità di emissione stabiliti dall'art. 101 del DLgs 152/06 s.m.i, in particolare dalla tabella 3 allegato 5 alla parte terza del già citato DLgs 152/06 s.m.i.

La rete interna di raccolta, il sistema di trattamento ed il pozzetto di campionamento devono essere mantenuti in perfette condizioni operative e accessibili in sicurezza.

Dovrà essere tenuto un registro sul quale annotare gli interventi gestionali di manutenzione ordinaria e straordinaria da conservarsi almeno per un anno oltre il termine di chiusura dell'attività.

Distinti saluti

Il Responsabile di funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Sinadoc n. 19096/2020

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.